



Data 24/05/2018

Atto n. 116

OGGETTO

Nomina del dott. Visceglia  
Matteo Maria, Data Protection  
Officer (DPO) dell'APT in  
attuazione del Regolamento UE  
n. 679/2016 (GDPR)

CAP.....	
Stanziamiento	£.....
Aumento per storni Vedi Delib. N.....	£.....
TOTALE	£.....
Diminuzi. Per storni Vedi delib. N.	£.....
RIMANENZA	£.....
Ammontare degli impegni Deliberari ad oggi	£.....
RIMANENZA	£.....
Importo dell'impegno di cui Alla presente delibera	£.....
DISPONIBILITA' al.....	£.....

IL RESPONSABILE P.O.  
Contabilità-Sicurezza-Economato  
Rag. Antonio Cuccaro

L'anno duemiladiciotto addi ventiquattro del mese di maggio, negli uffici dell'A.P.T. Basilicata, Potenza, via del Gallitello 89, il Dott. Mariano Luigi Schiavone - Direttore Generale, ha adottato la seguente deliberazione:

**Visto** il comma 2 dell'art. 10 della L.R. n° 7/08 che ha istituito l'Agenzia di Promozione Territoriale quale organismo tecnico/operativo e strumentale della Regione Basilicata con decorrenza 01/07/2008;

**Visto** il DPGR n. 143 del 29/06/2016, con il quale il Presidente della Giunta Regionale di Basilicata ha nominato il Direttore Generale dell'Agenzia nella persona del Dott. Mariano Luigi Schiavone;

**Considerato** che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Date Protection Regulation) stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

**Rilevato** che il summenzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dell'Unione Europea ed entrerà in vigore il 25 maggio 2018;

**Considerato** che, con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 viene recepito nel nostro ordinamento giuridico il "principio di *accountability*" (obbligo di rendicontazione) che impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati:

- di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, altresì, l'obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l'efficacia delle misure di sicurezza adottate;
- che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta o anche in formato elettronico, deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e che su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del

trattamento sono tenuti a mettere il registro a disposizione dell'autorità di controllo;

**Ritenuta** la necessità di ottemperare agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation);

**Dato atto** che la nuova normativa europea fa carico alle Pubbliche Amministrazioni di coniugare dispositivi ed accorgimenti in materia di privacy, conservazione e sicurezza dei dati personali con la gestione del cambiamento determinato dalla continua evoluzione delle tecnologie (cloud computing digitalizzazione, social media, cooperazione applicativa, interconnessione di banche dati pubblicazione automatizzata di dati on line) nelle amministrazioni pubbliche;

**Considerato** che occorre definire gli occorrenti dispositivi organizzativi e funzionali a regime e gli accorgimenti transitori per l'implementazione in Agenzia della nuova regolazione in materia di privacy caratterizzato da un'attenzione multidisciplinare alle specificità della struttura e della tipologia di trattamento, sia dal punto di vista della sicurezza informatica e in conformità agli obblighi legali sia in considerazione del modello di archiviazione e gestione dei dati trattati. Tutto questo prevedendo, al contempo, non solo l'introduzione di nuove figure soggettive e professionali che dovranno presidiare i processi organizzativi interni per garantire un corretto trattamento dei dati personali tra cui la figura del Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO), ma altresì l'adozione di nuove misure tecniche ed organizzative volte a garantire l'integrità e la riservatezza dei dati, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico, nonché la verifica e la valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

**Tenuto conto** che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha introdotto e disciplinato la nuova figura del "Data Protection Officer" (DPO), responsabile della protezione dei dati personali che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di nominare al proprio interno e deve sempre essere "coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali";

**Visto** il comma 5 dell'art. 37 del GDPR, secondo il quale "*Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39*";

**Considerato** che, al fine di poter ottemperare ai compiti ex art 39 del GDPR, il Responsabile dovrà essere portatore di una conoscenza di livello specialistico della normativa ma anche delle prassi in materia di protezione dei dati secondo la nuova regolazione;

**Evidenziato** che il comma 6 dell'art 37 del GDPR statuisce che "*Il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi*";

**Dato atto** che il Garante italiano in materia ha precisato che non esiste alcun obbligo di nominare RPD soggetti che abbiano attestati o con partecipazione a corsi di formazione, né esiste un albo professionale, quanto piuttosto necessita l'approfondita conoscenza della normativa e dette prassi in materia di privacy, nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento; secondo l'Autorità italiana di controllo è opportuno privilegiare soggetti che dimostrino qualità professionali adeguate alla complessità del compito da svolgere;

**Dato atto** che l'unico funzionario dell'APT che possiede consolidate competenze ed esperienze in materia di trattamento dei dati e di sistemi informativi per assolvere all'incarico di DPO di cui alla

nuova regolazione sopra richiamate è il dott. Visceglia Matteo Maria, già responsabile della Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione dell'Agenzia;

*Vista e richiamata la DDG n. 146 del 27.12.2017 concernente "Digitalizzazione e dematerializzazione dei provvedimenti amministrativi - presa d'atto verbale e relazione - adempimenti conseguenti e costituzione di un Gruppo di Lavoro per il supporto tecnico agli adempimenti del piano dell'informatica nella PA";*

**Dato atto** che la nuova normativa *in subiecta materia* ha rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a carico di imprese e pubbliche amministrazioni, in particolare, in caso di violazioni dei principi e disposizioni del Regolamento (le sanzioni possono arrivare fino a 10 milioni di euro o per le imprese fino al 2% - 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore);

**Evidenziato** che il mancato rispetto del termine al 25.05.2018 per la nomina del DPO è suscettibile di comportare danni patrimoniali certi e gravi all'APT;

**Dato atto** che il presente provvedimento è finalizzato ad affidare l'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O., Data Protection Officer) in ottemperanza alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ed a dotare doverosamente l'Agenzia della figura nelle more della definizione ed adozione dei dispositivi organizzativi e funzionali a regime secondo la nuova regolazione in materia di privacy;

## D E L I B E R A

1. di richiamare la narrativa in premessa che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
2. di nominare il dott. Visceglia Matteo Maria Data Protection Officer (DPO) dell'APT, in attuazione del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR);
3. di trasmettere copia del presente atto a tutti i dipendenti di APT;
4. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo ed urgente ed immediatamente eseguibile per lo svolgimento degli adempimenti e dei compiti istituzionali dell'Agenzia ed il rispetto dei termini di legge.

Copia del presente atto è trasmessa alla P.O. Segreteria-AA.GG. per la pubblicazione sull'albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE P.O.  
P.O. Sistemi Informativi  
Dott. Visceglia Matteo




Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge.

Firmato:



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mariano Luigi Schiavone



La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.



IL RESPONSABILE DELLA P.O.

